Gli articoli della Costituzione come risulterebbero modificati o riscritti a seguito della riforma costituzionale in corso, comparati con il testo della Costituzione in vigore

- ddl costituzionale n. 1429, approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica l\(\mathbb{g} \) agosto 2014;
- ddl costituzionale n. 2613, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2015;
- ddl costituzionale n. 1429-B, modificato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica il 13 ottobre 2015;
- ddl costituzionale n. 2613-B, trasmesso dal Senato alla Camera dei deputati il 14 ottobre 2015.

Nota bene

- i commi degli articoli della Costituzione sono stati numerati per facilitarne la lettura;
- in calce ad ogni articolo (testo con modifiche) è indicato l\(\particolo \) del ddl costituzionale n. 2613 B che ne raccoglie le modifiche:
- in **neretto** sono evidenziate le disposizioni aggiunte o modificate nel procedimento legislativo parlamentare rispetto al testo vigente della Costituzione; in **neretto sottolineato** le disposizioni ritenute di maggior rilievo per løordinamento statutario del Trentino Alto Adige/S dtirol e per løordinamento del Consiglio;
- questa è l\(extractionarie in capi del disegno di legge costituzionale n. 2613-B:
 - capo I (Modifiche al titolo I della Parte II della Cosituzione): artt. 1 20;
 - capo II (Modifiche al titolo II della Parte II della Costituzione): artt. 21 24;
 - capo III (Modifiche al titolo III della Parte II della Costituzione): artt. 25 28;
 - capo IV (Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione): artt. 29 36;
 - capo V (Modifiche al titolo VI della parte II della Costituzione): artt. 37;
 - capo VI (Disposizioni finali): artt. 38 41.

Costituzione	Costituzione
testo vigente	testo con modifiche
	 ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati.
PARTE PRIMA	PARTE PRIMA
Titolo IV	Titolo IV
Rapporti politici	Rapporti politici
Art. 48	Art. 48
(1) Sono elettori tutti i cittadini, uomini e	(1) Sono elettori tutti i cittadini, uomini e

- (1) Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
- (2) Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
- (3) La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione estero per l'elezione delle camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
- (4) Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza

- (1) Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
- (2) Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
- (3) La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione estero per l'elezione **della** Camera dei deputati, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
- (4) Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza

Costituzione	Costituzione
testo vigente	testo con modifiche
testo rigente	 ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati.
penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.	penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
D. D. D. D. G.	(art. 38, comma 1, ddl 2613 - B)
PARTE SECONDA	PARTE SECONDA
Titolo I Il Parlamento	Titolo I Il Parlamento
Sezione I	Sezione I
Le Camere	Le Camere
Art. 55	Art. 55
(1) Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.	(1) Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
	(2) Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
	(3) Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
	(4) La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo delløoperato del Governo.
	(5) Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.
(2) Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.	(6) Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. (art. 1, ddl 2613 - B)

Costituzione	Costituzione
testo vigente	testo con modifiche
<u> </u>	 ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati.
Art. 57	Art. 57
 (1) Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero. (2) II numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. 	(1) Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. (2) I consigli regionali e i consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
(3) Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.	(3) Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
(4) La ripartizione dei seggi tra le regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	(4) La ripartizione dei seggi tra le regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione estero, si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dalla dultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
	(5) La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
	(6) Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio.
Art. 58	
(1) I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il	articolo abrogato

Costituzione	Costituzione
testo vigente	testo con modifiche
	 ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati.
venticinquesimo anno di età.	
(2) Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.	(art. 38, comma 2, ddl 2613 - B)
Art. 59	Art. 59
(1) E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.	(1) E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
(2) Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.	(2) Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.
	(art. 3, ddl 2613 - B)
Art. 60	Art. 60
(1) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.	(1) La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
(2) La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.	(2) La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
	(art. 4, ddl 2613 - B)
Art. 61	Art. 61
(1) Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.	(1) L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
(2) Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.	(2) Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.
	(art. 38, comma 3, ddl 2613 - B)
Art. 62	Art. 62
(1) Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.	(1) Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
(2) Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.	(2) Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
(3) Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.	(3) comma abrogato (art. 38, comma 4, ddl 2613 - B)

Costituzione	Costituzione
testo vigente	testo con modifiche
	 ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati.
Art. 63	Art. 63
(1) Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il presidente e l'ufficio di presidenza.	(1) Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il presidente e l'ufficio di presidenza.
	(2) Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.
(2) Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.	(3) Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
	(art. 5, ddl 2613 - B)
Art. 64	Art. 64
(1) Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	(1) Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
	(2) I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.
(2) Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.	(3) Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
(3) Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.	(4) Le deliberazioni di ciascuna camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
(4) I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.	(5) I membri del Governo anche se non fanno parte delle Camere hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
	(6) I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle commissioni.
	(art. 6, ddl 2613 - B)
Art. 66	Art. 66
(1) Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.	(1) Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Costituzione	Costituzione
testo vigente	testo con modifiche
	 ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati.
	(2) <u>Il Senato della Repubblica prende atto</u> <u>della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.</u>
	(art. 7, ddl 2613 - B)
Art. 67	Art. 67
(1) Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.	(1) Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
	(art. 8, ddl 2613 - B)
Art. 69	Art. 69
(1) I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.	(1) I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.
DADTE GECONDA	(art. 9, ddl 2613 - B)
PARTE SECONDA Titolo I	PARTE SECONDA Titolo I
Il Parlamento	Il Parlamento
Sezione II La formazione delle leggi	Sezione II La formazione delle leggi
Art. 70	Art. 70
(1) La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.	(1) La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 129, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto

Coatituaiono	Castituriana
Costituzione	Costituzione
testo vigente	 testo con modifiche ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati.
	proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
	(2) Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
	(3) Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere allæsame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
	(4) L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
	(5) I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
	(6) I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
	(7) Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti allæsame della Camera dei deputati.
	(art. 10, ddl 2613 - B)

Costituzione	Costituzione
testo vigente	testo con modifiche
	 ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati.
Art. 71	Art. 71
(1) L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.	(1) L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
	(2) Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere allæsame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede allæsame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.
(2) Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.	(3) Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge di iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.
	(4) Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e døindirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.
	(art. 11, ddl 2613 - B)
Art. 72	Art. 72
(1) Ogni disegno di legge, presentato ad una camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.	(1) Ogni disegno di legge di cui allarticolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
	(2) Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
(2) Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata	(3) I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata

testo vigente

Costituzione

testo con modifiche

- ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica;
- ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati;
- ddl costituzionale n. 1429 B/Senato della Repubblica;
- ddl costituzionale n. 2613 B/Camera dei deputati.

l'urgenza.

- (3) Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
- (4) La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

løurgenza.

- (4) Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo rispecchiare la proporzione dei parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
- (5) La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.
- (6) Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.
- (7) Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati

Costituzione	Costituzione
testo vigente	testo con modifiche
	 ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati.
	stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.
	(art. 12, ddl 2613 - B)
Art. 73 (1) Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalløapprovazione.	Art. 73 (1) Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall provazione.
	(2) Le leggi che disciplinano lœlezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.
(2) Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.	(3) Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
(3) Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.	(4) Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
	(art. 13, comma 1, ddl 2613 - B) (art. 38, comma 5, ddl 2613 - B)
Art. 74	Art. 74
(1) Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.	(1) Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
	(2) Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dellarticolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.
(2) Se le Camere approvano nuovamente la	(3) Se la legge è nuovamente approvata,

Costituzione	Costituzione
testo vigente	testo con modifiche
	 ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati.
legge, questa deve essere promulgata.	questa deve essere promulgata.
	(art. 14, ddl 2613 - B)
Art. 75	Art. 75
(1) E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.	(1) E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.
(2) Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.	(2) Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
(3) Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.	(3) Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
(4) La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	(4) La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
(5) La legge determina le modalità di attuazione del referendum.	(5) La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 77	Art. 77
(1) Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.	(1) Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
(2) Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.	(2) Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
(3) I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.	(3) I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione,

Costituzione	Costituzione
testo vigente	testo con modifiche
testo rigente	 ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati.
	entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
	(4) Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
	(5) I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
	(6) Løesame, a norma delløarticolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
	(7) Nel corso dellæsame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee allæggetto o alle finalità del decreto.
170	(art. 16, ddl 2613 - B)
Art. 78 (1) Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.	Art. 78 (1) La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.
A., 70	(art. 17, ddl 2613 - B)
Art. 79	Art. 79 (1) L'amnistia e l'indulto sono concessi con
(1) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.	legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Costituzione	Costituzione
testo vigente	testo con modifiche
	 ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati.
(2) La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.	(2) La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
(3) In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.	(3) In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
A	(art. 18, ddl 2613 - B)
Art. 80 (1) Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.	Art. 80 (1) La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.
	(art. 19, ddl 2613 - B)
Art. 81	Art. 81
(1) Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.	(1) Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
(2) Il ricorso all'indebitamento é consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.	(2) Il ricorso all'indebitamento é consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
(3) Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.	(3) Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
(4) Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.	(4) La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
(5) L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.	(5) L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
(6) Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge	(6) Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei principi definiti con

Costituzione	Costituzione	
testo vigente	testo con modifiche	
	 ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati. 	
costituzionale.	legge costituzionale.	
	(art. 38, comma 6, ddl 2613 - B)	
Art. 82	Art. 82	
(1) Ciascuna camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.	(1) La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.	
(2) A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.	(2) A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una commissione. Alla Camera dei deputati la commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.	
Tival. II	(art. 20, ddl 2613 - B) Titolo II	
Titolo II Il Presidente della Repubblica	I Presidente della Repubblica	
Art. 83	Art. 83	
(1) Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.	(1) Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.	
(2) All'elezione partecipano tre delegati per ogni regione eletti dal consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.	(2) comma abrogato	
(3) L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.	di due ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due	
	(art. 21, ddl 2613 - B)	
Art. 85	Art. 85	
(1) Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.	(1) Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.	
(2) Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.	(2) Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso	

Costituzione	Costituzione
testo vigente	testo con modifiche
	 ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati.
(3) Se le camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente in carica.	in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune. (3) Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente in carica. (art. 22, ddl 2613 - B)
Art. 86	Art. 86
(1) Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.	(1) Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
(2) In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.	(2) In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.
	(art. 23, ddl 2613 - B)
Art. 87 (1) Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.	Art. 87 (1) Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
(2) Può inviare messaggi alle camere.	(2) Può inviare messaggi alle camere.
(3) Indice le elezioni delle nuove camere e ne fissa la prima riunione.	(3) Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.
(4) Autorizza la presentazione alle camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.	(4) Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
(5) Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.	(5) Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
(6) Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.	(6) Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
(7) Nomina, nei casi indicati dalla legge, i	(7) Nomina, nei casi indicati dalla legge, i

diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa,

funzionari dello Stato.

(8) Accredita e riceve i rappresentanti

funzionari dello Stato.

(8) Accredita e riceve i rappresentanti

Costituzione	Costituzione	
testo vigente	testo con modifiche	
	 ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati. 	
quando occorra, l'autorizzazione delle camere.	quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere.	
(9) Ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere.	(9) Ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.	
(10) Presiede il Consiglio superiore della magistratura.	(10) Presiede il Consiglio superiore della magistratura.	
(11) Può concedere grazia e commutare le pene.	(11) Può concedere grazia e commutare le pene.	
(12) Conferisce le onorificenze della Repubblica.	(12) Conferisce le onorificenze della Repubblica.	
	(art. 38, comma 7, ddl 2613 - B)	
Art. 88	Art. 88	
(1) Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.	(1) Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo presidente, sciogliere la Camera dei deputati.	
(2) Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.	sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano	
W. 1 III	(art. 24, ddl 2613 - B)	
Titolo III Il Governo	Titolo III <i>Il Governo</i>	
Sezione I	Sezione I	
Il Consiglio dei ministri	Il Consiglio dei ministri	
Art. 94	Art. 94	
(1) Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.	(1) Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.	
(2) Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.	(2) La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.	
(3) Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.	(3) Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.	
(4) Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa	(4) Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa	

Costituzione
testo con modifiche
 ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati.
obbligo di dimissioni.
(5) La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
(art. 25, ddl 2613 - B)
Art. 96
(1) Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
(art. 26, ddl 2613 - B)
Art. 97 (1) Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
(2) I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.
(3) Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
(4) Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
(art. 27, ddl 2613 - B)
Sezione III Gli organi ausiliari

Costituzione	Costituzione
testo vigente	testo con modifiche
	 ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati.
sono attribuite dalla legge. (3) Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.	(art. 28 ddl 2613 - B)
Titolo V Le regioni, le province, i comuni	Titolo V Le regioni, le città metropolitane e i comuni
	(art. 38, comma 8, ddl 2613 - B)
Art. 114	Art. 114
(1) La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato.	(1) La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato.
(2) I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.	(2) I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
(3) Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.	(3) Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
	(art. 29, ddl 2613 - B)
Art. 116	Art. 116
(1) Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino - Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.	(1) Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino - Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
(2) La Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano.	(2) La Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
(3) Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata	(3) Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m) limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel

Costituzione	Costituzione
testo vigente	 testo con modifiche ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati.
	rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata.
	(art. 30, ddl 2613 - B)
Art. 117	Art. 117
(1) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.	(1) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
 (2) Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 	 (2) Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;	finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;	g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;
 h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento 	 h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;	civile e penale; giustizia amministrativa;

	Costituzione	Costituzione	
	testo vigente	testo con modifiche	
	ū	ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repuddl costituzionale n. 2613/Camera dei depuddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della l ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei d	ati; Repubblica;
m)	determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;	n) determinazione dei livelli ess prestazioni concernenti i diritti c che devono essere garantiti su tut nazionale; disposizioni generali e la tutela della salute, per le polit per la sicurezza alimentare;	ivili e sociali to il territorio e comuni per
n)	norme generali sull'istruzione;	n) disposizioni generali e comuni su ordinamento scolastico; universitaria e programmazion della ricerca scientifica e tecnolog	istruzione ne strategica
o)	previdenza sociale;	previdenza sociale, ivi compresa l complementare e integrativa sicurezza del lavoro; politich lavoro; disposizioni generali	a previdenza; tutela e e attive del e comuni
p)	legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;	sull'istruzione e formazione profe ordinamento, legislazione elettor governo e funzioni fondamental province e città metropolitane; di principio sulle forme associative	ale, organi di i di comuni isposizioni di
q)	dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;	d) dogane, protezione dei confini	· ·
r)	pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;	e) pesi, misure e determinazione	statistico e essi e delle piattaforme one statale,
s)	tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.	tutela e valorizzazione dei ben paesaggistici; ambiente ed ordinamento sportivo; disposizio comuni sulle attività culturali e si	i culturali e ecosistema; oni generali e
		ordinamento delle profession comunicazione; disposizioni generali e comuni su	ni e della
		territorio; sistema nazionale e co della protezione civile;	ordinamento
		nazionali dell'energia; infrastrutture strategiche e gr trasporto e di navigazione nazionale e relative norme di sic e aeroporti civili, di interesse internazionale.	di interesse urezza; porti
que	(3) Sono materie di legislazione concorrente lle relative a:	(3) Spetta alle regioni la potestà nateria di rappresentanza delle inguistiche, di pianificazione de	minoranze
•	rapporti internazionali e con l'Unione europea	inguistiche, di pianificazione de	i territorio

Costituzione testo vigente

Costituzione

testo con modifiche

- ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica;
- ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati;
- ddl costituzionale n. 1429 B/Senato della Repubblica;
- ddl costituzionale n. 2613 B/Camera dei deputati.

delle regioni;

- commercio con l'estero:
- tutela e sicurezza del lavoro;
- istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
- professioni;
- ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- tutela della salute:
- alimentazione;
- ordinamento sportivo;
- protezione civile;
- governo del territorio;
- porti e aeroporti civili;
- grandi reti di trasporto e di navigazione;
- ordinamento della comunicazione;
- produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- previdenza complementare e integrativa;
- coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
- casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
- enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

- (4) Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
- (5) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, programmazione di organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva løautonomia delle istituzioni scolastiche, materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali. culturali e paesaggistici, valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

(4) Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela delløunità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela delløinteresse nazionale.

(5) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dellaUnione europea e provvedono alla attuazione e alla esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dellaUnione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

testo vigente

Costituzione

testo con modifiche

- ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica;
- ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati;
- ddl costituzionale n. 1429 B/Senato della Repubblica;
- ddl costituzionale n. 2613 B/Camera dei deputati.
- (6) La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
- (7) Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
- (8) La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
- (9) Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altro stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato

- (6) La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle regioni løesercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina delløorganizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
- (7) Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
- (8) La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
- (9) Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

(art. 31, ddl 2613 - B)

Art. 118

- (1) Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
- (2) I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
- (3) La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo

Art. 118

- (1) Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
- (2) Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.
- (3) I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
- (4) La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e

testo vigente

Costituzione

testo con modifiche

- ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica;
- ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati;
- ddl costituzionale n. 1429 B/Senato della Repubblica;
- ddl costituzionale n. 2613 B/Camera dei deputati.
- 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
- (4) Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

(5) Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

(art. 32, ddl 2613 - B)

Art. 119

- (1) I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
- (2) I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
- (3) La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
- (4) Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
- (5) Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni.

Art. 119

- (1) I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
- (2) I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
- (3) La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
- (4) Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.
- (5) Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni.

Costituzione Costituzione testo vigente testo con modifiche ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati. (6) I comuni, le province, le città metropolitane (6) I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. stessi contratti. (art. 33, ddl 2613 - B) Art. 120 Art. 120 (1) La regione non può istituire dazi di (1) La regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni, importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. (2) Il Governo, acquisito, salvi i casi di (2) Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei motivata urgenza, il parere del Senato della comuni nel caso di mancato rispetto di norme e Repubblica, che deve essere reso entro quindici trattati internazionali o della normativa comunitaria giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle oppure di pericolo grave per l'incolumità e la regioni, delle città metropolitane, delle province sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni nel tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in caso di mancato rispetto di norme e trattati particolare la tutela dei livelli essenziali delle internazionali o della normativa comunitaria oppure prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza prescindendo dai confini territoriali dei governi pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela locali. La legge definisce le procedure atte a garantire dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, collaborazione. prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.

Art. 121

(1) Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente.

Art. 121

(1) Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente.

(art, 34, ddl 2613 - B)

(art. 38, comma 9, ddl 2613 - B)

testo vigente

Costituzione

testo con modifiche

- ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica;
- ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati;
- ddl costituzionale n. 1429 B/Senato della Repubblica;
- ddl costituzionale n. 2613 B/Camera dei deputati.
- (2) Il consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle camere.
- (3) La giunta regionale è l'organo esecutivo delle regioni.
- (4) Il presidente della giunta rappresenta la regione; dirige la politica della giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
- (2) Il consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati.
- (3) La giunta regionale è l'organo esecutivo delle regioni.
- (4) Il presidente della giunta rappresenta la regione; dirige la politica della giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

(art. 38, comma 10, ddl 2613 - B)

Art. 122

- (1) Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
- (2) Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio o a una giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro consiglio o ad altra giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
- (3) Il consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente e un ufficio di presidenza.
- (4) I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
- (5) Il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il presidente

Art. 122

- (1) Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei comuni capoluogo di regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne uomini nella e rappresentanza.
- (2) Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio o a una giunta regionale e **alla Camera dei deputati**, ad un altro consiglio o ad altra giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
- (3) Il consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente e un ufficio di presidenza.
- (4) I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
- (5) Il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il presidente

Costituzione	Costituzione
testo vigente	 testo con modifiche ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati.
eletto nomina e revoca i componenti della giunta.	eletto nomina e revoca i componenti della giunta. (art. 35, ddl 2613 - B) (art. 38, comma 11, ddl 2613 - B)
Art. 126 (1) Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.	Art. 126 (1) Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica.
(2) Il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.	(2) Il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

(3) L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio.

Art. 132

- (1) Si può con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
- (2) Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati espressa mediante referendum e con legge

(art. 36, ddl 2613 - B)

medesimi

consiglio.

- (1) Si può con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
- (2) Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati espressa mediante referendum e con legge

Art. 132

(3) L'approvazione della mozione di sfiducia

nei confronti del presidente della giunta eletto a

suffragio universale e diretto, nonché la rimozione,

l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni

volontarie dello stesso comportano le dimissioni della

giunta e lo scioglimento del consiglio. In ogni caso i

contestuali della maggioranza dei componenti il

effetti conseguono alle dimissioni

Costituzione	Costituzione
testo vigente	testo con modifiche
	 ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati; ddl costituzionale n. 1429 - B/Senato della Repubblica; ddl costituzionale n. 2613 - B/Camera dei deputati.
della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra.	della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e i comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra.
	(art. 38, comma 12, ddl 2613 - B)
Art. 133	Art. 133
(1) Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito d'una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione.	(1) comma abrogato
(2) La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.	(1) La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
	(art. 38, comma 13, ddl 2613 - B)
Titolo VI Garanzie costituzionali	Titolo VI Garanzie costituzionali
Garanzie costituzionati	Garanzie cositiuzionati
Sezione I La Corte costituzionale	Sezione I La Corte costituzionale
Art. 134	Art. 134
(1) La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.	(1) La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
	(2) La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.
	(art. 13, comma 2, ddl 2613 - B)
Art. 135	Art. 135
(1) La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.	(1) La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e

Costituzione testo vigente

Costituzione

testo con modifiche

- ddl costituzionale n. 1429/Senato della Repubblica;
- ddl costituzionale n. 2613/Camera dei deputati;
- ddl costituzionale n. 1429 B/Senato della Repubblica;
- ddl costituzionale n. 2613 B/Camera dei deputati.
- (2) I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
- (3) I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
- (4) Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
- (5) La corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
- (6) L'ufficio di giudice della corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
- (7) Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

due dal Senato della Repubblica.

- (2) I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
- (3) I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
- (4) Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
- (5) La corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
- (6) L'ufficio di giudice della corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
- (7) Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

(art. 37, ddl 2613 - B)

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 testo vigente

Art. 12

1. La deliberazione sulla messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 testo con modifiche

Art. 12

1. La deliberazione sulla messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 testo vigente

per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.

- 2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.
- 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.
- 4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporre la sospensione della carica.

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 testo con modifiche

per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.

- 2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati.
- 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.
- 4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporre la sospensione della carica.

(art. 38, comma 14, ddl 2613 - B)

Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 testo vigente

Art. 3

1. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.

Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 testo con modifiche

Art. 3

1. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da ciascuna Camera, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.

(art. 38, comma 16, ddl 2613 - B)

Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 testo vigente

Art. 5

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.

Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 testo con modifiche

Art. 5

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri della medesima Camera dei deputati.

(art. 38, comma 15, ddl 2613 - B)

le parole: «Camera competente ai sensi dell'articolo 5» e «Camera competente », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Camera dei deputati».

(art. 38, comma 15, ddl 2613 - B)

Art. 39

(Disposizioni transitorie)

- 1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all\u00e3articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall\u00e3articolo 2 della presente legge costituzionale, per l\u00e3elezione del Senato della Repubblica, nei consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere pu\u00f3 votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell\u00e3assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l\u00e3ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parit\u00e4 di resti, il seggio \u00e5 assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, pu\u00e0 essere esercitata l\u00e3opzione per l\u00e3elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell\u00e3mbito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, \u00e9 proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.
- 2. Quando, in base alloultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una regione, ai sensi delloarticolo 57 della Costituzione, come modificato dalloarticolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente alloultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.
- 3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.
- 4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all\(\text{garticolo} 57\), sesto comma, della Costituzione, come modificato dall\(\text{garticolo} 2\) della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.
 - 5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della giunta regionale o provinciale.
- <u>6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.</u>
- 7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.
- 8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.
- 9. Fino alla deguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dalla ricolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dalla ricolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.
- 10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'articolo 37 della Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'articolo 37 della Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'articolo 37 della Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'articolo 37 della Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'articolo 38 della Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'articolo 38 della Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'articolo 38 della Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'articolo 39 della Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'articolo 39 della Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'articolo 39 della Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'articolo 39 della Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'articolo 39 della Parlamente della Parl
- 11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all\(\text{\pi}\) articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge, da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei compo-

nenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l\(\phi\)elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all\(\phi\)articolo 57, sesto comma, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.

- 12. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.
- 13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime regioni e province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale
- **14**. La regione autonoma Valle døAosta/ Vallée døAoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 40 (Disposizioni finali)

1. Il consiglio nazionale dellœconomia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, døintesa con il Ministro dellœconomia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti, e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. Allœatto dellæinsediamento del commissario straordinario decadono dallæincarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei consigli regionali.

- 3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all\(\perimeta\)integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine \(\perimeta\) istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni gi\(\preceiv\) vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformit\(\precei\) ai princ\(\precei\)pi di autonomia, imparzialit\(\precei\) e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altres\(\precei\) di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.
- 4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la regione.
 - 5. Fermo restando quanto stabilito dall\(extraction alla continuo en comma, della Costituzione, i senatori di cui al

medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dalla presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base allœultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.

Art. 41 (Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, <u>39</u>, commi 3, <u>7</u> e 11, e <u>40</u>, commi 1, <u>2</u>, 3 e 4, che <u>sono di immediata applicazione.</u>

14.10.2015 CL